

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1660 del 17 settembre 2013

Rettifica alla DGR n. 1393 del 30.07.2013 avente per oggetto "Integrazioni alla DGR n.614 del 03.05.2013 avente per oggetto "Stagione venatoria 2013/2014. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)"".
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale provvede a rettificare un mero errore materiale intercorso nella stesura della dgr n. 1393 del 30.07.2013 avente per oggetto "Integrazioni alla DGR n.614 del 03.05.2013 avente per oggetto <<Stagione venatoria 2013/2014. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)>>".

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con dgr n.1393 del 30.07.2013 la Giunta regionale, preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 13 giugno 2013 in materia di appostamenti di caccia, ha disposto l'integrazione dell'Allegato B alla dgr n.614 del 03.05.2013, così come modificato con dgr n.1285 del 16.07.2013, aggiungendo al punto 14 ("Altre disposizioni") la seguente lettera:

"e) fatti salvi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo così come disciplinati dalla Legge regionale 24 febbraio 2012, n.12, gli appostamenti di caccia in assenza di titolo abilitativo edilizio non possono essere allestiti prima del 1.08.2013 e devono essere rimossi entro e non oltre il 28.02.2014. E' fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione ai sensi di legge".

Nella stesura di detta disposizione la competente Struttura regionale è incorsa in un mero errore materiale, in quanto le parole "in assenza di titolo abilitativo edilizio" dovevano, in base agli approfondimenti istruttori eseguiti, essere sostituite dalle parole "che non necessitano di titolo abilitativo edilizio ai sensi delle normative vigenti".

Si rende pertanto necessario provvedere alla rettifica di quanto disposto con dgr 1393 del 30.07.2013, disponendo che la lettera e) da introdursi al punto 14 dell'Allegato B alla dgr 614 del 03.05.2013, così come modificato con dgr n.1285 del 16.07.2013, sia così riformulata:

"e) fatti salvi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo così come disciplinati dalla Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, gli appostamenti di caccia che non necessitano di titolo abilitativo edilizio ai sensi delle normative vigenti non possono essere allestiti prima del 1.08.2013 e devono essere rimossi entro e non oltre il 28.02.2014. E' fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione ai sensi di legge".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la dgr n.1393 del 30.07.2013 avente per oggetto oggetto:"Integrazioni alla DGR n.614 del 03.05.2013 avente per oggetto <<Stagione venatoria 2013/2014. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)>>".

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare come segue il punto 2 del dispositivo della dgr n.1393 del 30.07.2013:

"2. di integrare l'Allegato B alla dgr n. 614 del 03.05.2013 "Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014", così come modificato con DGR n. 1285 del 16.07.2013, aggiungendo al punto 14 ("Altre disposizioni") la seguente lettera:

"e) fatti salvi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo così come disciplinati dalla Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, gli appostamenti di caccia che non necessitano di titolo abilitativo edilizio ai sensi delle normative vigenti non possono essere allestiti prima del 1.08.2013 e devono essere rimossi entro e non oltre il 28.02.2014. E' fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione ai sensi di legge.";

3. di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alle Province, alle rappresentanze regionali delle Associazioni Venatorie riconosciute operanti nel Veneto, all'ANCI Veneto e al Corpo Forestale dello Stato;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di dare atto dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

7 di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.